



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile

**\*\*\* COPIA \*\*\***

## Ufficio del Segretario Generale

**Determinazione n. 419 del 31/10/2019**

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z822A71C8A

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to D'Amico Marisa

---

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

*art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*

Data, 05/11/2019.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
F.to Angelone Angelo

## IL SEGRETARIO GENERALE

### Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
  - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

**Vista** la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

*“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è*

*diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”*

**Considerato che** la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**Visto** l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta comunale n. 108/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

**Visto** l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

**Considerato che** le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

**Preso atto che** il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2019;

**Rilevato** pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopraccitate e tenuto conto dei rilievi comunicati dal Ministero delle Economia e delle Finanze – IGF - a seguito della verifica amministrativo contabile espletata presso questo Comune nel mese di ottobre 2015, nonché alla predisposizione di una proposta di riparto del Fondo stesso;

**Evidenziato** che per tale attività, si rende opportuno l'affidamento ad idoneo soggetto esterno del servizio di supporto in fase di ricostruzione del fondo per il trattamento accessorio e di recepimento e risoluzione dei rilievi sopra richiamati;

**Visti:**

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “ *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui “ *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*”;

**Tenuto conto** che:

- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “ *le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione*

*di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;*

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, prevede:
  - a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006. La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e dell'art. 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce il lecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
  - b) l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip SpA per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e ss., del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
  - c) l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, e ss.mm.ii.;

**Atteso** che Myo S.r.l. offre un servizio inerente all'attività di assistenza specialistica per gli adempimenti in oggetto;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento del Servizio in parola a MYO S.p.A., con sede in Poggio Torriana (RN) P.IVA 03222970406, ritenuta affidabile per il servizio in oggetto, al costo di € 4.200,00, oltre IVA;

**Visti:**

- il Bilancio di previsione 2019/2021 ed il DUP;
- il Decreto sindacale di conferimento alla sottoscritta delle funzioni dirigenziali;

**DETERMINA**

1. **DI PROCEDERE** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 all'affidamento alla Ditta Myo S.p.A.. corrente in Poggio Torriana (RN) P.IVA 03222970406, del Servizio di supporto specialistico in materia di costituzione e riparto del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, tenuto conto dei rilievi comunicati dal Ministero delle Economia e delle Finanze – IGF - a seguito della verifica amministrativo contabile espletata presso questo Comune nel mese di ottobre 2015;

2. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- l'oggetto del contratto è il servizio di supporto e assistenza specialistica nella costituzione e riparto del fondo risorse decentrate 2019, tenuto conto delle problematiche esposte in premessa;
- il sistema e il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati;

3. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, la somma complessiva pari a € 4.200,00, oltre IVA nella misura di legge, con imputazione al capitolo 10180/3;

4. **DI STABILIRE** le seguenti clausole essenziali:

- durata: il servizio dovrà essere assicurato entro 60 giorni dalla presente;
- corrispettivo massimo stimato: euro 4.200,00, oltre IVA, ai sensi di legge;
- termini di pagamento: 30 giorni da acquisizione fattura elettronica;

5. **DI TRASMETTERE** la presente al Servizio finanziario, per quanto di competenza;

6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata " Amministrazione Trasparente – Provvedimenti", con i contenuti e secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 05/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 05/11/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marisa D'AMICO

---